Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° **Roma - Mercoledì, 2 aprile 1930 - Anno VIII** **Numero 78**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. 18: **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni del prestito di 25 milioni di lire per il riscatto del servizio del gas (8ª estrazione) e dei prestiti per l'acquisto di beni immobili patrimoniali (6ª estrazione) sorteggiate il 18 marzo 1930. — **Società anonima ferrovia centrale e tramvie del Canavese, in Torino:** Elenco delle azioni estratte il 17 marzo 1930. — **Società in accomandita per azioni Fratelli Galtarossa, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 22 marzo 1930. — **Comune di Bogliasco-Pieve:** Estrazione di obbligazioni dei prestiti comunali. — **Società prodotti speciali edili (S.P.E.S.), in Torino:** Elenco delle obbligazioni estratte il 23 marzo 1930. — **Società mediterranea di elettricità, in Roma:** Elenco delle obbligazioni di prima serie 6 per cento sorteggiate nella 1ª estrazione del 30 dicembre 1929.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 537.

LEGGE 20 gennaio 1930, n. 214.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1254, che approva la proroga al 1° dicembre 1929 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 31 maggio 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1254, che approva la proroga al 1° dicembre 1929 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 31 maggio 1929.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. B. — Il testo dell'atto internazionale, oggetto della legge di cui sopra, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1929, n. 173.

Numero di pubblicazione 538.

LEGGE 16 gennaio 1930, n. 215.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1311, che dà esecuzione agli Accordi aeronautici stipulati in Torino fra l'Italia e la Repubblica Francese il 10 marzo 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1311, che dà esecuzione ai seguenti Accordi aeronautici stipulati fra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese in Torino il 10 marzo 1929:

1° Convenzione relativa all'impianto di linee di navigazione aerea;

2° Protocollo relativo alle modalità di applicazione della Convenzione stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. B. — Il testo degli atti internazionali, oggetto della legge di cui sopra, sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1929, n. 178.

Numero di pubblicazione 539.

LEGGE 17 marzo 1930, n. 233.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1929, n. 2100, che fissa la data dell'entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, concernente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 dicembre 1929, n. 2100, che fissa la data dell'entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, concernente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 540.

LEGGE 17 marzo 1930, n. 232.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1827, che sospende, per l'anno 1929, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili, e il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1827, che sospende, per l'anno 1929, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili, e il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 541.

LEGGE 17 marzo 1930, n. 231.

Conversione in legge del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1716, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 27 settembre 1929, numero 1716, recante l'autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 542.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 240.

Modifica al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la seguente variante al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626:

Al paragrafo 40, dopo il primo capoverso, aggiungere:

« Per l'avanzamento a tutti i gradi di sottufficiale e di truppa dell'arma dei carabinieri Reali, le Commissioni che compilano i suddetti specchi di proposte d'avanzamento saranno sempre presiedute dai comandanti di legione o reparti corrispondenti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 209. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 543.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1930, n. 241.

Estensione all'Istituto federale della provincia di Ferrara per l'esercizio del credito agrario delle disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di rendere applicabili all'Istituto federale della provincia di Ferrara per l'esercizio del credito agrario le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'Istituto federale della provincia di Ferrara per l'esercizio del credito agrario sono estese le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio

1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 210. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 544.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 237.

15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 17 marzo 1930-VIII, sul decreto che autorizza una 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

MAESTA',

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per il corrente esercizio finanziario, occorre autorizzare le maggiori assegnazioni di L. 300.000, per spese di funzionamento delle Regie scuole all'estero e di L. 300.000 per l'ulteriore partecipazione dei delegati italiani alla Conferenza navale in Londra. Negli stati di previsione, inoltre, dei Ministeri dell'educazione nazionale e delle corporazioni, si rendono necessarie, rispettivamente, le assegnazioni di L. 130.000, per spese di sistemazione dell'area adiacente al tempio di Santa Pudenziana in Roma, e di L. 500.000, a saldo del contributo dello Stato nelle spese per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Anversa e di Liegi.

A tutte le accennate occorrenze, si provvede, in conformità della deliberazione al riguardo adottata dal Consiglio dei Ministri, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste della complessiva somma di L. 1.230.000, come dal decreto che il riferente si onora rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 sono disponibili lire 11.525.660,90;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1929-30, è autorizzata una 15ª prelevazione nella somma di L. 1.230.000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 43 - Competenze al personale delle scuole all'estero	L.	300.000
Cap. n. 56-*bis* - Spese per la partecipazione di una Missione italiana alla Conferenza internazionale di Londra, ecc.	»	300.000
Ministero dell'educazione nazionale:		
Cap. n. 141-IV (di nuova istituzione) - Spese per la sistemazione dell'area adiacente alla chiesa di Santa Pudenziana in Roma . . .	»	130.000
Ministero delle corporazioni:		
Cap. n. 57 (aggiunto - in conto competenza) - Contributo dello Stato alle spese per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Anversa e di Liegi del 1930	»	500.000
Totale . . .	L.	1.230.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294. *foglio* 206. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 545.

REGIO DECRETO 3 marzo 1930, n. 224.

Autorizzazione al comune di Pendolasco a modificare la propria denominazione in quella di « Poggiridenti ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 26 dicembre 1929 con la quale il podestà di Pendolasco, in esecuzione della propria deliberazione 10 ottobre 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Poggiridenti »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Sondrio con deliberazione in data 21 novembre 1929;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pendolasco, in provincia di Sondrio, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di Poggiridenti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 194. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 546.

REGIO DECRETO 3 marzo 1930, n. 225.

Autorizzazione al comune di Cecina a modificare la denominazione della frazione Palazzi di Collemezzano in « San Pietro in Palazzi ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza con la quale il podestà di Cecina, in esecuzione della propria deliberazione 20 agosto 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Palazzi di Collemezzano in quella di « San Pietro in Palazzi »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Livorno con deliberazione in data 11 dicembre 1929;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, numero 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cecina, in provincia di Livorno, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Palazzi di Collemezzano in « San Pietro in Palazzi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 195. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 547.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1930, n. 199.

Imposta sui celibi nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, il R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124, e il R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2296, riguardanti l'imposta sui celibi;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1930 i Governi della Colonia Eritrea, della Somalia, della Tripolitania e della Cirenaica riscuoteranno direttamente dai cittadini italiani celibi dai 25 ai 65 anni, residenti in ciascuna Colonia, l'imposta istituita col R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, nella stessa misura stabilita con il R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124, e con il R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2296.

Art. 2.

Con decreto del Governatore sono stabilite le modalità di applicazione e di riscossione dell'imposta in ciascuna Colonia.

Le infrazioni alle norme che regolano l'applicazione dell'imposta sono punite con le stesse sanzioni stabilite pel Regno.

Art. 3.

Il trasferimento della residenza in Colonia dà diritto ai cittadini celibi soggetti all'imposta allo sgravio dell'imposta stessa nel Regno a decorrere dal primo dell'anno successivo all'avvenuto trasferimento e dalla stessa data decorre il nuovo accertamento in Colonia.

Allo stesso modo si procede allorchè il cittadino rientra nel Regno.

Art. 4.

Il gettito dell'imposta riscossa a termini del presente decreto è devoluto ai bilanci coloniali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 179. — FERZI.

Numero di pubblicazione 548.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 204.

Autorizzazione al Convitto nazionale di Genova ad accettare una donazione per l'istituzione di un premio scolastico.

N. 204. R. decreto 22 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Convitto nazionale di Genova viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 5000 nominali, fattagli dalla Associazione « Serenissima » — Associazione di veneti delle tre Venezie — per la istituzione di una medaglia d'oro, col nome di « Serenissima », da conferirsi annualmente al convittore che abbia riportato la migliore votazione negli esami di abilitazione in ragioneria.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrat alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 549.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 205.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del ginnasio pareggiato « Bellini Pastore », in Castiglione delle Stiviere.

N. 205. R. decreto 28 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del ginnasio pareggiato « Bellini Pastore », in Castiglione delle Stiviere, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 550.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. 212.

Erezione in ente morale dell'Ospedale di Bollate (provincia di Milano).

N. 212. R. decreto 18 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Ospedale di Bollate, con sede nel comune medesimo (provincia di Milano), è eretto in ente morale sotto una propria amministrazione e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1930 - *Anno VIII*

REGIO DECRETO 28 febbraio 1930.

Sostituzione del vice presidente e di quattro consiglieri dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 maggio 1928, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio successivo al registro 11, foglio 98, col quale fu provveduto alla nomina del presidente e dei vice presidenti dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e d'irrigazione;

Visto il R. decreto 20 settembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1928, al registro 20, foglio 375, col quale furono nominati i componenti del Consiglio dell'Associazione stessa;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1929, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1929, registro 4, foglio 332, col quale in sostituzione del vice presidente della detta Associazione on. marchese avv. Giuseppe De Capitani d'Arzago, dimissionario, fu nominato vice presidente l'on. avv. Angelo Manaresi, deputato al Parlamento;

Ritenuto che in seguito alle dimissioni presentate per l'assunzione a nuove cariche, occorre provvedere alla sostituzione del vice presidente on. avv. Angelo Manaresi, e dei consiglieri on. barone Giacomo Acerbo, on. prof. Arrigo Serpieri e prof. Eugenio Azimonti;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, udito il presidente dell'Associazione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'on. prof. Vittorio Peglion, consigliere dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione, è nominato vice presidente dell'Associazione stessa, in sostituzione dell'on. avv. Angelo Manaresi.

In sostituzione dei signori on. barone Giacomo Acerbo, on. prof. Arrigo Serpieri, prof. Eugenio Azimonti ed on. prof. Vittorio Peglion sono nominati a far parte del Consiglio di detta Associazione i signori:

ing. Gian Giacomo Borghese;
prof. Bernardino Petrocchi;
dott. Giorgio Romiati;
on. Nicola Vacchelli.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 2 *Min. agric. e for., foglio n.* 325.

(1965)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1930.

Riconoscimento del Fascio di Somma Lombardo (Varese) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Somma Lombardo (Varese) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Somma Lombardo (Varese) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni,

di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 162.

(1918)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1930.

Riconoscimento del Fascio di Sorana (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Sorana (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Sorana (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 170.

(1919)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1930.

Norme relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in Eritrea.

IL MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1573, che approva le norme relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella Colonia Eritrea;

Veduto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, sull'ordinamento della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro;

Veduta l'istanza in data 7 maggio 1929, con la quale la Cassa nazionale predetta propone di adottare nella Colonia Eritrea le tariffe ed il regolamento premi e indennità in uso nel Regno, e domanda l'approvazione delle condizioni generali di polizza per la detta Colonia, deliberate dal Consiglio di amministrazione di detta Cassa nella seduta del 10 aprile 1929;

Veduto l'estratto di verbale dell'adunanza 10 aprile 1929, del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale predetta:

Decreta:

Art. 1.

E' stabilita al 1° luglio 1930 la data di entrata in vigore del R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1573, che approva le norme relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella Colonia Eritrea.

Entro il termine suindicato la Cassa nazionale infortuni dovrà istituire nell'Eritrea i servizi necessari al funzionamento dell'assicurazione.

Art. 2.

Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella Colonia Eritrea valgono tutte indistintamente le norme delle tariffe e del regolamento premi e indennità applicate dalla Cassa nazionale infortuni nel Regno.

Art. 3.

Nei casi in cui, a norma dell'art. 22 del R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1573, la Cassa nazionale infortuni assuma per conto di coloro che vi sono chiamati, l'obbligo di assistenza medica e farmaceutica verso gli operai infortunati, la Cassa medesima è autorizzata ad applicare un aumento del 20 % sui tassi di tariffa.

Art. 4.

Sono approvate le condizioni generali di polizza della Cassa nazionale infortuni con sede in Roma, pei contratti di assicurazione da stipularsi nella Colonia Eritrea a termini e per gli effetti del R .decreto 23 ottobre 1922, n. 1573, contenute nell'esemplare di polizza annesso al presente decreto e munito del visto di approvazione, nonchè le tariffe per prestazioni mediche in caso di infortuni di operai, contenute nello specchio allegato al decreto medesimo e munito del visto.

Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

FONDATA CON LEGGE 8 LUGLIO 1883, N. 1473 — RIORDINATA CON R. DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1926, N. 853 CONVERTITO IN LEGGE 25 GIUGNO 1926, N. 1262 — AUTORIZZATA AD OPERARE IN ESCLUSIVITÀ NELLA COLONIA ERITREA CON R. DECRETO 23 OTTOBRE 1922, N. 1573.

ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO NELLA COLONIA ERITREA

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA: POLIZZA N.______

Contraente ______________________ *Decorrenza* ______________

Residenza ______________________ *Scadenza* ______________

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. — *In base alla proposta in data del* ______________ *193*___ *che forma parte integrante della presente polizza ed in conformità alle condizioni generali entro riportate ed a queste condizioni particolari espressamente accettate dalle parti contraenti, la* Cassa Nazionale Infortuni *assicura contro gli infortuni del lavoro*

per il periodo dal ______________ **19**___ **al** ______________ **19**___

le persone addette a:

____

____

____

____

____

____

____

2. — *L'assicurazione comprende:*

a) *le* indennità *stabilite dal Regio decreto 23 ottobre 1922, n. 1573, per gli infortuni sul lavoro nella Colonia Eritrea;*

b) *La prestazione delle* cure di assistenza medica e farmaceutica *di cui all'art. 8 delle norme per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni nella Colonia Eritrea quando sia stata richiesta nella proposta di assicurazione.*

3. — *Con riferimento agli articoli 11 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro e sue successive modificazioni e 106 del relativo Regolamento, si conviene che il rimborso delle indennità giornaliere anticipate dal Contraente verrà effettuato dalla Cassa Nazionale Infortuni in occasione della liquidazione definitiva dell'indennità, senza che nessuna compensazione sia ammissibile per il Contraente fra i premi e le indennità e fra i premi della presente Polizza e quelli di altre del medesimo Contraente.*

(Le condizioni particolari seguono in quarta pagina)

CONDIZIONI GENERALI

approvate dal Ministero delle Colonie di concerto col Ministero delle Corporazioni con decreto in data ....

ART. 1. LEGGI E REGOLAMENTI IN BASE AI QUALI E' STIPULATA L'ASSICURAZIONE. — L'assicurazione è stipulata in base alle disposizioni — che devono valere anche quali patti contrattuali, come se fossero letteralmente riprodotte — del R. D. 23 ottobre 1922, n. 1573, col quale sono state approvate le norme per l'assicurazione obbligatoria degli operai contro gli infortuni sul lavoro nell'Eritrea, della legge sugli infortuni (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, del R. D. L. 17 novembre 1918, n. 1825, della legge 20 marzo 1921, n. 296, del Regolamento 13 marzo 1904, n. 141, del D. L. 27 marzo 1919, n. 638, del R. D. 2 ottobre 1921, n. 1366, in quanto siano applicabili ai sensi del R. Decreto citato, nonchè del Regolamento dei premi e delle indennità della C. N. I.

Quando nella presente polizza parlasi di Regio Decreto, di Legge e di Regolamento, senza altre indicazioni, s'intende riferirsi al citato R. D. 23 ottobre 1922, alla Legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e al Regolamento 13 marzo 1904, n. 141, nel testo definitivo in seguito alle modificazioni.

ART. 2. LAVORI PER I QUALI L'ASSICURAZIONE E' STIPULATA. — I lavori per i quali l'assicurazione s'intende stipulata sono quelli strettamente inerenti al normale esercizio dell'impresa, industria od azienda assicurata e quegli altri specificamente indicati nella proposta d'assicurazione nelle condizioni particolari della polizza e nelle appendici.

ART. 3. OPERAI ASSICURATI. — Si assicurano gli operai cittadini italiani e stranieri addetti ai lavori da eseguirsi nella Colonia Eritrea. Sono esclusi dall'assicurazione gli operai indigeni, in conformità del R. Decreto 23 ottobre 1922, n. 1573.

L'assicurazione non si estende alle persone dei contraenti, se non ne sia stata fatta espressa richiesta nella proposta.

In mancanza di tale richiesta non potrà produrre effetto l'eventuale loro iscrizione nei libri prescritti dall'art. 25 del Regolamento, ancorchè in seguito alle effettuate denunzie complessive dei salari la C. N. I. abbia percepito il premio sulle mercedi per gli stessi denunziate. In quest'ultima ipotesi la C. N. I. sarà unicamente tenuta alla restituzione di questa parte di premio.

ART. 4. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE. — L'assicurazione ha per oggetto il pagamento delle indennità stabilite dal Regio Decreto in relazione alla Legge ed al Regolamento per le conseguenze di un infortunio che per causa violenta ed in occasione dei lavori per i quali è stipulata colpisce operai assicurati, contro il corrispettivo di un premio da pagarsi dal contraente alla C. N. I.

Non sono infortuni le malattie comuni, come le febbri malariche, le miasmatiche, le malattie tropicali ecc. nè quelle professionali come saturnismo od altri avvelenamenti o lesioni croniche dell'organismo, ecc.

Nel caso in cui sia esplicitamente richiesto, l'assicurazione si estende anche alla prestazione delle cure di assistenza medica e farmaceutica di cui all'art. 8 delle norme approvate con Regio Decreto 23 ottobre 1922, n. 1573.

ART. 5. DOCUMENTI DA CUI RISULTA IL CONTRATTO. — Il contratto di assicurazione risulta:

a) dalla proposta, con la quale il contraente deve fornire tutti i dati necessari in ordine alla natura del lavoro, alle condizioni in cui questo deve compiersi, al numero ed alle categorie degli operai; ai salari — massimo e minimo — stabiliti per ciascuna categoria, all'ammontare approssimativo della spesa per mano d'opera ed in genere a tutti i dati che caratterizzano il rischio;

b) dalla polizza;

c) dalle eventuali appendici e relative richieste, documenti tutti che si integrano a vicenda formando un tutto inscindibile.

Tutti i documenti predetti debbono essere firmati dal contraente e da un legale rappresentante della C. N. I.

Nessuna cancellazione o correzione nella polizza o nelle appendici ha valore quando non sia espressamente approvata con postilla scritta, firmata da un legale rappresentante della C. N. I. e dal contraente.

Nessuna convenzione può apportare aggiunte o variazioni qualsiasi alle presenti condizioni generali di polizza, se non risulti dalle condizioni particolari della polizza stessa o da apposite appendici firmate da un legale rappresentante della C. N. I. e dal contraente.

ART. 6. STIPULAZIONE, PRINCIPIO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE. — Il contratto d'assicurazione s'intende definitivamente stipulato solo quando la C. N. I. abbia ricevuto dal contraente il pagamento del premio secondo le condizioni particolari della polizza, e di questa sia stato riconsegnato o rimandato, per mezzo di raccomandata, dal contraente medesimo un esemplare debitamente firmato.

L'assicurazione ha principio col giorno successivo a quello in cui la C.N.I. ha ricevuto l'ammontare del premio nel totale suo importo o la prima rata del medesimo a seconda dei patti convenuti, e quello dei diritti di polizza, di cancelleria e di quietanza, salvo che sia stata stabilita una decorrenza posteriore.

Qualora il contraente non abbia restituita la polizza firmata entro otto giorni successivi a quello in cui gli fu consegnata o spedita, il contratto non s'intenderà perfezionato e la C. N. I. avrà diritto, oltre agli ordinari diritti di polizza, di cancelleria e di quietanza, di trattenere sul premio anticipato o comunque di farsi pagare a titolo di penale l'un per mille sui salari presunti per tutta la durata della polizza con un minimo di lire 20 ed un massimo di lire 500, e rimarrà di conseguenza esonerata da ogni obbligo previsto dal contratto medesimo.

Le norme sopra scritte — compresa la penale di cui al comma precedente — valgono anche per le appendici. La mancata restituzione nel suddetto termine dell'esemplare di appendice firmato avrà quindi per conseguenza l'esonero della C. N. I. da ogni obbligo in rapporto alle modificazioni di cui alla appendice medesima.

La polizza può essere prorogata mediante dichiarazione firmata dal contraente e da un legale rappresentante della C. N. I. prima della scadenza, previo pagamento del corrispondente premio.

La C. N. I. non assume alcuna responsabilità, agli effetti della continuità della assicurazione, per gli eventuali ritardi nella emissione di una appendice di proroga o di nuova polizza in surrogazione di altra in corso, nei casi in cui il contraente non ne abbia fatta regolare richiesta almeno 10 giorni prima della scadenza.

Può convenirsi nelle condizioni particolari che il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per una uguale durata e così di seguito allo scadere di ogni rinnovazione quando dal contraente o dalla C. N. I. non ne sia stata data disdetta mediante cartolina postale raccomandata almeno due mesi prima della normale scadenza.

Il contraente stipula per sè e per i suoi eredi; questi, nel caso di morte del contraente, sono in obbligo di notificare il decesso alla C. N. I. per iscritto entro un mese, rimanendo solidamente tenuti all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla polizza.

La polizza è nulla di diritto dalla decorrenza quando il contraente abbia, contrariamente al vero, dichiarato, o, comunque, lasciato intendere di essere la persona tenuta all'assicurazione a sensi dell'articolo 7 della legge.

In tal caso la C. N. I. avrà diritto di acquisire a titolo di pena le rate di premio anticipate fino al momento dell'accertamento della fatta dichiarazione di cui sopra e di rivalersi contro il contraente di ogni pagamento effettuato in dipendenza di infortuni, senza pregiudizio di ogni altro diritto e azione in confronto anche di chi sarebbe stato obbligato all'assicurazione.

La decorrenza e la scadenza dell'assicurazione, tanto per la polizza, quanto per le appendici, si calcolano da mezzanotte a mezzanotte.

ART. 7. MUTAMENTI DI FATTO IN CORSO DI POLIZZA. — Il contraente è obbligato a dare notizia alla C. N. I. di ogni cambiamento nelle condizioni e circostanze di fatto, dichiarate nella proposta e nelle richieste di appendici.

I cambiamenti anche non implicanti aggravamento di rischio dovranno risultare da apposite appendici firmate da un legale rappresentante della C. N. I. e dal contraente.

Nessun cambiamento si intenderà regolarmente accettato o compreso nel contratto, se ciò non risulterà da apposita appendice.

ART. 8. DETERMINAZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO. — Il rischio coperto dalla polizza è determinato in base agli elementi forniti dal contraente con la proposta e con le richieste di appendici.

Il contraente è responsabile della verità e della esattezza di quanto è dichiarato nella proposta e nelle richieste di appendici, anche se siano state scritte da altri e da lui soltanto firmate.

Qualunque dichiarazione falsa od erronea e qualunque reticenza od omissione per parte del contraente nella redazione della proposta di assicurazione, o nelle richieste di appendici, rende nulla dalla decorrenza la polizza quando sia di tale natura che la Cassa medesima avrebbe stipulato il contratto a condizioni diverse se avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Ciò non di meno il contraente sarà obbligato a titolo di pena convenzionale a completare il pagamento del premio per l'anno in corso in base ai salari presunti.

La C. N. I. quando a seguito di cambiamenti denunciati dal contraente, o da essa direttamente accertati, giudichi aggravato il rischio, ha diritto di chiedere un aumento di premio per il tempo che rimane, a decorrere dal giorno dell'avvenuto cambiamento.

Qualora entro otto giorni successivi a quello del verificatosi cambiamento non ne sia stata data notizia alla C. N. I. o questa non abbia ricevuto entro otto giorni successivi alla data della richiesta il maggior premio secondo l'aumento di tasso da essa stabilito, gli effetti tutti del contratto resteranno di diritto sospesi a partire dal giorno del verificatosi cambiamento, rimanendo ciononostante il contraente obbligato a completare, a titolo di pena convenzionale, il pagamento del totale premio presunto per il periodo della sospensione, e, ove del caso, fino al termine della polizza.

Se il pagamento del maggior premio sarà effettuato in ritardo la polizza riprenderà il suo vigore dal giorno successivo a quello in cui la C. N. I. avrà ricevuto il pagamento stesso, rimanendo, per il periodo di mora, esclusi dalla assicurazione tutti gli infortuni ancorchè rientranti nel rischio coperto dalla polizza e dalle appendici.

Nel caso che il cambiamento del rischio venga accertato dopo la scadenza della polizza, la C. N. I. avrà diritto di chiedere a sua scelta al contraente o il rimborso di tutte le indennità ed accessori pagati o da pagarsi per tutti gli infortuni — niuno escluso come al comma precedente — accaduti dal verificatosi cambiamento in poi, o il pagamento del maggior premio che avrebbe richiesto in corso di contratto per il detto aggravamento di rischio oltre ad un eguale somma a titolo di penale.

ART. 9. CASI DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO NON PROVOCATO DA INADEMPIENZA. — Il contratto è risoluto di diritto prima della scadenza fissata:

a) quando cessi l'impresa o l'azienda assicurata o sia legalmente sciolta la società contraente, ed in questi casi la C. N. I. avrà diritto di esigere il versamento del premio fino alla data effettiva di cessazione o di scioglimento, oltre il 10 per cento del premio presunto per tutta la rimanente durata del contratto;

b) quando il contraente sia dichiarato fallito. Potrà peraltro il contratto continuare ad aver vigore fino alla scadenza del periodo per il quale fu anticipato il premio a condizione che sia efficacemente garantito alla C. N. I. il pagamento dell'eventuale supplemento di premio che risultasse dovuto alla suddetta scadenza;

c) quando siano apportate alla Legge modificazioni per effetto delle quali i contratti vigenti debbano essere variati.

La risoluzione in questo caso ha effetto dal giorno nel quale entrano in vigore le modificazioni alla legge.

ART. 10. CESSIONE, VENDITA O DONAZIONE DELL'IMPRESA. — Il contraente in caso di cessione, di vendita o di donazione dell'impresa od azienda assicurata dovrà darne avviso alla C. N. I. entro otto giorni. Dovrà pure fare assumere al concessionario, acquirente o donatario tutti gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione. In caso diverso e comunque fino a quando il nuovo esercente non abbia provocato dalla C. N. I. l'emissione della appendice di variazione il contraente rimarrà responsabile del pagamento del premio per tutta la durata del contratto e di ogni altro onere derivante dalla polizza.

ART. 11. DETERMINAZIONE DEL PREMIO. — Il premio è determinato nelle condizioni particolari della polizza. Salvo una espressa clausola contrattuale di deroga esso viene computato in base ad un tanto per mille sui salari effettivamente corrisposti agli operai, sia in danaro, sia in natura. Il premio dovrà essere corrisposto anche sulla differenza tra i salari effettivi e quelli maggiori in base ai quali, a sensi di legge, devono essere calcolate le indennità di infortunio.

Quando l'assicurazione si estende a categorie di persone (contraente, impiegati, ecc.), per le quali la stessa non sarebbe obbligatoria a sensi di legge, il premio deve essere corrisposto sui salari convenzionali dichiarati in proposta od in seguito mediante richiesta di appendici e per tali categorie non è ammesso riferimento alle eventuali scritturazioni sul libro paga.

All'atto della emissione della polizza l'ammontare del premio viene provvisoriamente calcolato sulla spesa presunta per salari risultante dalle notizie

fornite dal contraente con la proposta e da quegli altri elementi dei quali la C. N. I. abbia comunque avuto notizia.

Il contraente entro quindici giorni dalla scadenza del contratto, o dalla fine di ogni anno di assicurazione nei contratti poliennali, ovvero dalla scadenza dei più brevi periodi stabiliti come all'art. 13, dovrà rimettere alla C. N. I. la dichiarazione del numero degli operai e dell'importo dei salari loro corrisposti nel periodo decorso conformemente alle risultanze del libro paga per la liquidazione del premio effettivamente dovuto per il periodo cui la dichiarazione stessa si riferisce.

Trascorsi altri quindici giorni dalla scadenza del termine suddetto senza che il contraente abbia provveduto all'invio della dichiarazione, la C. N. I. avrà diritto o di procedere direttamente a spese del contraente all'accertamento dell'importo dei salari, o di liquidare il premio in base al doppio dei salari presunti per il periodo cui la dichiarazione avrebbe dovuto riferirsi.

Tale liquidazione diverrà definitiva e non sarà più ammessa alcuna dimostrazione in contrario se il contraente al termine fissato dalla C. N. I. nell'avviso di pagamento non avrà presentata la dichiarazione di cui sopra.

La comunicazione della liquidazione, anche se seguita da pagamenti o da rimborsi non pregiudica i diritti che possono competere alla C. N. I. per inesatte o false denunzie o per altre irregolarità accertate successivamente in corso di contratto od anche dopo la sua scadenza.

Nelle condizioni particolari sarà indicata la somma minima convenuta in ogni caso a titolo di premio.

ART. 12. LIBRI DI PAGA E DI MATRICOLA. — Il contraente deve tenere i libri prescritti dall'art. 25 del Regolamento con le norme e nei modi indicati dall'articolo stesso e dai successivi 26 e 28. Ove il contraente non adempia a ciò, la C. N. I. anche se la inadempienza venga accertata dopo la scadenza della polizza, avrà diritto di dichiarare risoluto il contratto a datare dal giorno in cui si è verificata l'inadempienza.

Quando non sia possibile precisare la data della inadempienza la C. N. I. avrà diritto di dichiarare risoluto il contratto dalla sua decorrenza.

Nella ipotesi qui innanzi prevista la C. N. I. avrà diritto di trattenere o richiedere, oltrechè l'ammontare del premio effettivo dovuto per il periodo in cui il contratto abbia avuto piena efficacia, e il rimborso delle indennità ed accessori corrisposti per infortuni accaduti dalla data di decorrenza della risoluzione, anche l'intero importo del premio minimo a titolo di pena convenzionale.

Nel caso che la inadempienza del contraente consista in omissione di scritturazioni sul libro paga o di denuncia di salari corrisposti ad operai, la C. N. I., ove non creda di applicare la comminatoria di cui al primo comma del presente articolo, avrà diritto di richiedere oltre al premio sui salari non segnati e non denunciati, la rivalsa, a termini di quanto dispone l'articolo 27 del Regolamento, delle indennità ed accessori corrisposti ad operai in riguardo ai quali siasi comunque verificata una omissione o inesatta registrazione sul libro paga delle ore di lavoro effettuate o delle mercedi percepite.

La C. N. I. ha altresì diritto al completo rimborso di quelle indennità d'infortunio ed accessori che essa abbia corrisposto in base ad estratti o a copie dei libri fornitile dal contraente nei quali si riscontrino dichiarazioni false o reticenze.

Il contraente è obbligato ad inviare alla C. N. I. ogni qualvolta questa gliene faccia richiesta, un estratto da lui controfirmato dei libri di paga, servendosi all'uopo dei moduli speciali inviatigli dalla C. N. I. medesima.

In caso di rifiuto o di ingiustificato ritardo saranno a carico del contraente le spese che la C. N. I. dovrà incontrare per la compilazione diretta di tali estratti.

I contraenti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 11 del R. D. 23 ottobre 1922, n. 1573, potranno, col consenso della C. N. I., essere dispensati dal Governatore della Colonia dall'obbligo della tenuta dei libri regolamentari.

ART. 13. ASSICURAZIONE CON ELENCO DEL PERSONALE. — Quando il premio è stabilito per indennità fisse in base al numero degli operai assicurati questi debbono essere indicati dal contraente in un elenco da unirsi alla polizza come parte integrante della stessa.

Nell'elenco, che dovrà essere redatto in doppio esemplare di cui uno controfirmato dalla C. N. I. sarà restituito al contraente, deve essere indicato il cognome, nome, la paternità e l'età di ogni operaio, la data della sua assunzione, la speciale occupazione e il salario giornaliero di ognuno.

Il premio sarà allora calcolato su salari annui determinati moltiplicando per 300 il salario giornaliero dichiarato nell'elenco, qualunque sia il numero delle giornate effettive di lavoro prestato, e le indennità assicurate saranno pari alla metà del salario giornaliero per la invalidità temporanea, a sei salari annui per inabilità permanente e a cinque salari annui per morte, coi massimali di legge.

Variando il numero o le persone degli operai da comprendere nell'assicurazione, per licenziamenti, sostituzione od altro, o la misura del salario ad essi attribuita, di tali variazioni dev'essere data notizia entro otto giorni alla C. N. I. mediante elenco suppletivo in doppio esemplare come sopra.

Gli operai non denunciati nel primo elenco e nei suppletivi nel termine di cui al comma precedente si ritengono non compresi nell'assicurazione.

ART. 14. PAGAMENTO DEL PREMIO. — Il pagamento del premio deve farsi alla Sede eritrea o all'Ufficio locale della C. N. I. secondo è stabilito nelle condizioni particolari della polizza, in rate anticipate annuali o nel totale suo importo qualora la polizza abbia durata non superiore ad un anno.

Potrà essere anche convenuto il frazionamento del premio in rate, ugualmente anticipate, trimestrali o semestrali.

Nel caso che sia stata convenuta la tacita rinnovazione del contratto, il pagamento del premio — totale o parziale secondo quanto siasi convenuto nelle condizioni particolari — scadrà nel giorno precedente a quello di inizio del nuovo periodo. In caso di mancato o ritardato pagamento saranno applicate le disposizioni e le comminatorie contenute nell'articolo 15.

Il pagamento degli eventuali supplementi del premio computati in base alle dichiarazioni di cui all'articolo 11, dovrà essere effettuato dal contraente nel termine di otto giorni successivi alla data dell'avviso di liquidazione.

Le eventuali differenze a favore del contraente saranno rimborsate dalla C. N. I. all'atto della liquidazione finale del premio ed alla fine di ogni anno di assicurazione nelle polizze poliennali.

Il pagamento del premio può essere effettuato anche per mezzo di vaglia postale, ma in tal caso il pagamento stesso non si riterrà avvenuto che quando detto vaglia, sia venuto in possesso della C. N. I.

La C. N. I. non ha obbligo di rammentare le scadenze o di chiedere i pagamenti dei premi, nè tale obbligo può derivarle da un uso precedentemente seguito.

Non sono ammessi acconti sul premio dovuto e l'eventuale pagamento di questi acconti non produce alcun effetto, ne è ammessa compensazione a favore del contraente tra il premio dovuto e le somme di cui egli sia creditore, tanto per eccedenze di premio relative a periodi precedenti o ad altre polizze, quanto per indennità spettantigli o da lui anticipate agli operai infortunati.

ART. 15. PROVA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO. — La sola quietanza rilasciata dalla Sede eritrea della C. N. I. fa prova dell'eseguito pagamento del premio.

ART. 16. CONTRAVVENZIONI AGLI ARTICOLI 11 E 13. — Ove le rate di premio non vengano pagate entro il termine di tolleranza di otto giorni successivi a quello della scadenza, gli effetti della assicurazione rimarranno di pien diritto sospesi, senza necessità di intimazione o diffida, dalla data di scadenza della rata e competerà alla C. N. I., a sua scelta, il diritto di dichiarare risoluto il contratto dalla scadenza suddetta, o di chiedere giudizialmente il rispetto del contratto stesso.

Nel caso di pagamento effettuato oltre il termine di tolleranza come sopra accordato, ed accettato dalla C. N. I. o da questa provocato mediante azione giudiziale, la polizza riprenderà il suo vigore dal giorno successivo a quello del pagamento, restando quindi esclusi dalla assicurazione tutti gli infortuni accaduti nel periodo di mora.

Il premio rimarrà ugualmente dovuto per il periodo della sospensione degli effetti del contratto a titolo di pena convenzionale.

Nel caso che i saldi o supplementi di premio e relative penali non siano pagati entro il termine fissato dalla C. N. I. nell'avviso di liquidazione e relativa intimazione di pagamento, il contraente sarà tenuto a pagare a titolo di penale una somma uguale all'ammontare dei saldi o supplementi suddetti.

ART. 17. PRATICHE DA FARSI IN CASO D'INFORTUNIO. — Di qualsiasi infortunio — indipendentemente da ogni valutazione della ricorrenza degli estremi di legge per la indennizzabilità — il contraente dovrà fare la denuncia entro otto giorni alla Sede eritrea della C. N. I.

Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'operaio od a giudizio dei medici possa produrla, il contraente è obbligato a darne immediato avviso per telegramma.

La denuncia di infortunio si deve redigere su modulo appositamente fornito dalla C. N. I. ma l'eventuale mancanza di moduli non esonera il contraente dall'obbligo di fare la denuncia nel termine indicato.

Alla denuncia deve essere allegato un certificato medico indicante la sede e la natura della lesione, la durata presunta della infermità, e le sue probabili conseguenze. Nel certificato medico dovrà altresì essere dichiarato se le lesioni per la loro natura e per i caratteri che presentano possono mettersi in rapporto con la causa da cui si afferma siano state prodotte.

La impossibilità di allegare il certificato medico, anche se determinata dall'eventuale rifiuto dei sanitari a rilasciarlo, nella convinzione che non si tratti di infortuni, neppure esonera il contraente dall'obbligo della denuncia. Nell'inviare la denuncia si dovranno indicare le ragioni che hanno determinato la mancanza del certificato medico.

Allorchè l'operaio dichiarato guarito, dopo aver ripreso lavoro, ricada in istato di inabilità, al contraente incombe l'obbligo di darne avviso alla C. N. I. nel termine di giorni tre successivi a quello nel quale l'operaio si sarà nuovamente assentato dal lavoro.

Dovrà sempre lasciarsi libero accesso ai medici ed alle altre persone incaricate dalla C. N. I. di constatare le cause e le conseguenze dell'infortunio. In ogni caso dovranno darsi tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che la Cassa stessa credesse opportuno di chiedere.

Il contraente è tenuto ad organizzare i lavori in modo che di ogni fatto che possa assumere od al quale possa essere attribuito il carattere d'infortunio, ancorchè l'operaio non lo denunzi, egli od i suoi preposti debbano averne immediata notizia.

Ove non vengano esattamente osservate le prescrizioni contenute nel presente articolo e negli articoli 79 e seguenti del Regolamento o si riscontrino nella dichiarazione di infortunio indicazioni false o reticenze od omissioni di circostanze essenziali, la C. N. I., per il fatto stesso della inadempiezza ed esclusa ogni altra indagine, avrà diritto di rivalersi sul contraente di qualunque pagamento che abbia dovuto o debba fare in dipendenza dell'infortunio stesso.

Tutti i documenti richiesti dalla C. N. I. dovranno dal contraente, dall'infortunato o dai suoi aventi diritto essere forniti a loro spese nelle forme prescritte dalla C. N. I. medesima.

Nel caso in cui l'assicurazione comprenda la prestazione delle cure di assistenza medica e farmaceutica il contraente è tenuto a fornire a sua cura e a sue spese il mezzo di trasporto dell'operaio infortunato dal luogo del lavoro all'ambulatorio o al nosocomio della Colonia, indicato dalla C. N. I. per la prestazione delle cure stesse. L'operaio infortunato è obbligato a prestarsi alle cure nel luogo e per opera dei sanitari indicati dalla C. N. I. ed in caso di ingiustificato rifiuto potranno applicarsi dalla Cassa le comminatorie stabilite dall'ultimo capoverso dell'art. 15 del R. D. 23 ottobre 1922, n. 1573.

ART. 18. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITA'. — Le indennità vengono liquidate e pagate secondo le disposizioni contenute nel Regio decreto, nella Legge e nel Regolamento.

Salvo i casi previsti dall'articolo 11 della Legge, le indennità non si possono mai cumulare.

Il pagamento delle indennità si effettua presso la Sede eritrea della C. N. I. che ha emesso la polizza.

E' fatto obbligo al contraente, ove gliene sia fatta richiesta dalla C. N. I. e salvo rimborso da parte della C. N. I. stessa all'atto della liquidazione della indennità, di corrispondere ad ogni infortunato la indennità per inabilità temporanea accertandosi però preventivamente che l'operaio si trovi realmente in stato di incapacità al lavoro, e che non sussista alcun motivo che escluda l'indennizzabilità del sinistro.

ART. 19. VERIFICHE, ACCERTAMENTI, ISPEZIONI. — Il contraente deve lasciare sempre libero accesso nei locali dello stabilimento o cantiere o nel luogo in cui si eseguiscono i lavori assicurati ai funzionari delegati dalla C. N. I. per verifiche, accertamenti od ispezioni in rapporto al contratto o in dipendenza di infortuni avvenuti, e per quant'altro è previsto dagli articoli 140 e 141 del Regolamento, che si intendono estesi alle ispezioni di cui sopra, sotto l'osservanza dei limiti e delle norme stabilite negli articoli stessi e nel successivo 142, nonchè nell'articolo 5 della Legge.

In occasione di tali verifiche, accertamenti od ispezioni, il contraente deve fornire tutti i chiarimenti e presentare tutti i documenti che gli verranno richiesti. In caso di rifiuto di prestarsi a quanto è stabilito nel presente articolo il contraente sarà tenuto a pagare, a titolo di penale, una somma corrispondente al 10 per cento della rata di premio in corso con un minimo di lire 50 ed un massimo di lire 300, senza pregiudizio di altra comminatoria prevista dalla polizza e dalla legge.

ART. 20. PRESCRIZIONE. — Le azioni derivanti dalla polizza sono prescritte quando non siano esercitate entro un anno dal fatto da cui hanno origine: quando però trattisi di fatti dei quali la C. N. I. sia venuta a conoscenza soltanto a seguito di diretta constatazione il termine per la prescrizione ha inizio dalla data di tale constatazione.

ART. 21. ELEZIONE DI DOMICILIO. — Per tutti gli effetti della presente polizza tanto la C. N. I. quanto il contraente eleggono domicilio presso la Sede eritrea della C. N. I. dalla quale è stata emessa la polizza medesima.

4. — *Per la presente polizza ________________ richiesta la prestazione delle cure di cui al n. 2, lett. c) delle condizioni particolari* (1).

5. — *L'assicurazione è consentita mediante il premio di lire ________________ per mille dei salari complessivi che il Contraente corrisponderà agli operai italiani e stranieri e che il Contraente stesso si obbliga di pagare in rate anticipate di L. ________________ al ________________*

salvo conguaglio sui salari effettivi come stabilito nelle Condizioni generali.

6. — *La somma minima dovuta in ogni caso a titolo di premio sulla presente polizza rimane fissata in L. ________________ per anno o per la minor durata del contratto.*

7. — *Il Contraente dovrà inoltre pagare L. ________________ per diritto di polizza e L. ________________ per diritti di cancelleria.*

8. — *Per ogni pagamento o rimborso di premio è dovuto un diritto di quietanza proporzionato alla somma pagata o riscossa, in base alle seguenti norme: L. 1 fino a L. 100; L. 2 da oltre L. 100 a L. 1000; L. 3 da oltre L. 1000 a L. 5000; L. 4 da oltre L. 5000 a L. 10.000 e L. 5 oltre L. 10.000.*

Le Condizioni generali di questa polizza sono esattamente conformi a quelle dell'esemplare approvato dal Ministero delle Colonie, di concerto col Ministero delle Corporazioni, tenuto a disposizione degli interessati nella Sede eritrea della Cassa Nazionale Infortuni.

Fatto in doppio originale a ________________ il ________________ 19____ - E. F.

Il Contraente **Per la Cassa Nazionale Infortuni**

(1) Riempire lo spazio punteggiato con le diciture *« è stata »* oppure *« non è stata »*.

Visto, si approva:

Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Tariffa per prestazioni mediche in caso di infortuni di operai.

Certificato semplice (primo, intermedi e di guarigione) . . . . L. 5
Certificato per visita peritale a richiesta dell'assicurazione . . . . » 20
Lo stesso con consulto (per ogni medico consulente) . . . . » 30
Visita primitiva . . . . » 10
Visite successive . . . . » 5
Movimento e materiale di medicazione a parte:
Medicazione semplice primitiva . . . . . . » 10
Medicazione semplice successiva . . . . . . » 5
Medicazione speciale primitiva . . . . . . » 15 a 30
Medicazione speciale successiva . . . . . . » 10 a 20
Apparecchi gessati . . . . » 25 a 40
Iniezione ipodermica e di sieri . . . . . . » 5 a 10
Ipodermoclisi . . . . » 15
Iniezioni endovenose . . . . » 30
Fleboclisi . . . . » 50
Piccole operazioni chirurgiche di pronto soccorso (sutura cutanea, estrazioni corpi estranei, regolarizzazione ferite, ecc.) compresa la medicatura . . . . » 40 a 60

In caso di ricovero all'ospedale si dovrà corrispondere la retta e l'eventuale tassa di operazione secondo le vigenti tariffe ospedaliere, qui sotto riportate.

Europei:

Ricovero in 1ª classe . . . . L. 30
Ricovero in 2ª classe . . . . » 20
Ricovero in 3ª classe . . . . » 9

Eritrei:

Camera separata a un letto . . . . L. 6
Camera comune . . . . » 3

Ricoverati	Per operazioni chirurgiche		
	Endocavitarie (addome, torace, cranio) Tasse dovute	Di notevole entità eseguite sugli arti, sugli organi superficiali e per le ernie Tasse dovute	Di minor entità eseguite sugli arti e sugli organi superficiali Tasse dovute
1ª e 2ª cl.	da L. 500 a L. 1500 (1)	da L. 300 a L. 500 (1)	da L. 150 a L. 300 (1)
3ª classe	da L. 250 a L. 500 (1)	da L. 150 a L. 300 (1)	da L. 75 a L. 150 (1)

(1) A seconda della entità dell'operazione.

Tali tasse fisse di operazione sono da ripartire come appresso:

30 % all'Amministrazione coloniale;
60 % al chirurgo operatore;
10 % all'aiuto chirurgo.

Non si fa luogo ad applicazione di dette tasse agli indigenti europei ed ai sudditi coloniali; eccezione fatta per i sudditi coloniali abbienti che non siano ricoverati nelle tre classi, ma in camere separate, i quali dovranno corrispondere le tasse fissate per la 1ª e 2ª classe.

Sono inoltre dovute dai privati per osservazioni radiologiche per radiografie e per elettroterapie le tasse sottoindicate:

1° per radioscopia degli arti . . . . L. 20
dell'apparato respiratorio . . . . . » 30
dell'apparato digerente (con pasto opaco) . . . . » 30
2° per radiografia degli arti (secondo il formato) da . . . . » 30 a 60
del torace . . . . » 60
dell'apparato digerente . . . . . . » 100
dell'apparato urinario . . . . . . » 60
dell'apparato urinario con pielografia » 150
3° per esami elettrici . . . . » 30
4° per terapia elettrica (ogni applicazione da). . . . . » 10 a 30
5° per endoscopie con caterismo ureteri (esame funzionalità renali) . . . » 150

(più l'aumento del 25 % da corrispondersi all'operatore)

Nel caso la prestazione sanitaria sia richiesta fuori della residenza, si dovrà corrispondere al sanitario anche l'indennità di missione prevista a seconda del grado che il medico riveste o del grado a cui è assimilato.

Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

Visto, si approva:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

(1344)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1930.
Riconoscimento di 72 Fasci della provincia di Ascoli Piceno ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario della Federazione provinciale fascista di Ascoli Piceno chiede che i sottoindicati Fasci di quella Provincia siano riconosciuti ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta ai Fasci di Ascoli Piceno, Acquasanta, Acquaviva Picena, Alteta (Montegiorgio), Altidona, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Campofilone, Carassai, Castel di Lana, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupramarittima, Falerone, Fermo, Folignano, Force, Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Maltignano, Massa Fermana, Massignano, M. S. Pietrangeli, Monsampietro Morico, Monsampolo, Montalto Marche, Montappone, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montefortino, Montedinove, Montegallo, Montegiberto, Montegiorgio, Montegranaro, M. Leone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Monteprandone, Monterinaldo, Monterubbiano, Monturano, Montottone, Moresco, Monte Vidon Combatte, Offida, Ortezzano, Pagliare del Tronto (Spinetoli), Palmiano,

Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto d'Ascoli (Monteprandone), Porto Sant'Elpidio (Sant'Elpidio), Porto San Giorgio, Rapagnano, Ripatransone, Rocca Fluvione, Rodella, Sant'Elpidio a Mare, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Spinetoli, Venarotta, la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dai Fasci predetti, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a loro favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1930 - Anno VIII Registro n. 3 Finanze, foglio n. 161.

(1926)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1930.

Riconoscimento del Fascio di Argelato (Bologna) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Argelato (Bologna) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Argelato (Bologna la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1930 - Anno VIII Registro n. 3 Finanze, foglio n. 164.

(1920)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. R-123.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del signor Rasman Francesco, figlio del fu Pietro e della fu Casson Caterina, nato a Capodistria il 16 aprile 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cepich Lucia fu Pietro e fu Giustina Templenizza, nata a Capodistria il 31 agosto 1878; ed ai loro figli, nati a Capodistria: Francesca, il 17 ottobre 1903; Caterina, l'8 febbraio 1906; Pietro, l'8 settembre 1908; Valeria, il 7 luglio 1910; Virgilio, il 31 maggio 1912; Nicolò, il 17 ottobre 1913; Mario, il 30 marzo 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(632)

N. V-50.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Valentich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Valentich Giuseppe, figlio del fu Valentino e della fu Maria Jacomin, nato a Pobeghi di Capodistria il 30 ottobre 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valenti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bertoch Antonia fu Giuseppe e di Bertoch Maria, nata a Cesari il 27 settembre 1878; ed ai figli, nati a Cesari: Renato, il 25 novembre 1906; Maria, l'8 aprile 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(633)

N. R-129.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rozman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Rozman Pietro, figlio del fu Biagio e della fu Antonia Peterl, nato a Walburga (Lubiana) il 30 giugno 1868, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rosamano ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Grimalda Giovanna fu Giacomo e di Godas Giovanna, nata a Buie il 17 gennaio 1867.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(630)

N. G-166.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Rasman » e « Muha » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

I cognomi della signora Rasman Francesca ved. di Francesco, figlia del fu Francesco Muha e della fu Iovanovich Maria, nata a Castelnuovo d'Istria il 21 settembre 1865, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani » e « Mosca » (Ramani Francesca nata Mosca).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(631)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, nella seduta del 26 marzo 1930-VIII, ha presentato alla ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, recante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di imposte di consumo.

(1966)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, nella seduta del 26 marzo 1930-VIII, ha presentato alla ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 185, recante modificazioni al trattamento doganale del thè e mate.

(1967)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 27 marzo 1930 è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 22 febbraio 1930, n. 184, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la copertura della fossa interna, dalla piazza San Marco al ponte di Porta Genova, in Milano.

(1968)

MINISTERO DELLE COLONIE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 27 marzo c. a., il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 148, riflettente modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza delle Colonie italiane.

(1969)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione San Nicolò e Scorzone, in provincia di Messina.

Con R. decreto 12 febbraio 1930 - Anno VIII, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154, il Consorzio di irrigazione S. Nicolò e Scorzone, con sede nel comune di Mazzarrà S. Andrea, provincia di Messina.

Il detto Consorzio, con un comprensorio di ettari 52.75.08, situati nei territori di Novara di Sicilia e Castroreale, da irrigare con le acque che scaturiscono nei burroni S. Nicolò e Scorzone, è stato costituito con atto 9 maggio 1920, per notar Livotti, registrato a Novara di Sicilia il 29 dello stesso mese ed anno, al n. 527.

(1960)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 71.

Media dei cambi e delle rendite
del 29 marzo 1930 - Anno VIII

Francia	74.68	Belgrado	33.75
Svizzera	369.33	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.825	Albania (Franco oro)	367.50
Olanda	7.656	Norvegia	5.107
Spagna	237.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.66	Svezia	5.127
Berlino (Marco oro)	4.555	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.691	Danimarca	5.11
Praga	56.57	Rendita 3.50 %	67.45
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	16.405	Rendita 3 % lordo	41.60
Peso Argentino Carta	7.21	Consolidato 5 %	80.525
New York	19.078	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	19.08	I Serie	74.80
Oro	368.11	II Serie	73.30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 72.

Media dei cambi e delle rendite
del 31 marzo 1930 - Anno VIII

Francia	74.70	Belgrado	33.77
Svizzera	369.18	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.835	Albania (Franco oro)	367 —
Olanda	7.656	Norvegia	5.107
Spagna	237.90	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.66	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.553	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.11
Praga	56.57	Rendita 3.50 %	67.60
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	16.575	Rendita 3 % lordo	41.75
Peso Argentino Carta	7.315	Consolidato 5 %	80.575
New York	19.08	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	19.08	I serie	74.825
Oro	368.16	II serie	73.30

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso per professore non stabile alla cattedra di zootecnia, presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 6 e 30 novembre 1924, nn. 1851 e 2172, 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre successivo, registro n. 11, Economia nazionale, foglio 125) di ripartizione dei posti di professore di ruolo dei Regi istituti superiori agrari fra gli Istituti stessi;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Vista la legge 27 giugno 1928, n. 1047;

Sentita la 1ª sezione del Consiglio superiore per l'educazione nazionale;

Visto il parere favorevole del Ministro per le finanze;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile alla cattedra di zootecnia presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore) la loro domanda in carta legale da L. 3, entro quattro mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredata dai seguenti documenti:

a) una esposizione in carta libera, in sei copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra queste ultime, che dovranno presentare possibilmente in cinque esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano;

f) il certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati, quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non inferiore di oltre quattro mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

I concorrenti, i quali comunque appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare una attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati, in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate dopo tale giorno nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Roma, addì 14 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(1910)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma – Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.